



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ecoh Media Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Finocchi, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

*contro*

Agenzia Regionale per L'Informatica e La Telematica (ARIT), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lupo Timini, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

*nei confronti di*

Consorzio Reply Public Sector, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Colagrande, Filippo Lattanzi, Valentina Leone, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile; E-Geos Spa - Santab Srl;

*per l'annullamento*

DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA DATATO 19.04.2012; DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE ABRUZZO;  
DEI SUCCESSIVI ATTI DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CONTROINTERESSATA.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) e di Consorzio Reply Public Sector;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il ricorso indicato in epigrafe, integrato da successivi motivi aggiunti, la società ricorrente impugna la sua

esclusione dalla gara indetta dall'ARIT per la realizzazione del sistema informativo per la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo a la successiva aggiudicazione definitiva in favore del controinteressato Consorzio.

Il provvedimento di esclusione è motivato alla stregua del rilievo che l'offerta economica presentata non comprende il dettaglio delle voci di costo relative alle singole aree o tipologie di servizi offerti come prescritto dall'art. 9 della relazione tecnico-progettuale richiamata dal capitolato speciale d'appalto.

Il ricorso deduce: 1) Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, violazione dei principi generali in materia di giusto provvedimento e di "favor participationis", eccesso di potere in relazione all'erronea applicazione dell'art 10 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 9.2. della relazione tecnico progettuale, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e contraddittorietà: la mancata indicazione del dettaglio delle voci di costo per ciascuna tipologia di servizi in conformità con quanto previsto nel paragrafo 9 della relazione tecnico progettuale non è prevista a pena di esclusione; la ricorrente ha presentato un'offerta in modo dettagliato suddiviso per tipologie di servizi (forniture, servizi, software, ecc.) e per voci di costo, come previsto nel bando, non essendo per converso precisato che occorresse (a pena di esclusione) l'ulteriore dettaglio delle voci di prezzo già distinte per tipologie di servizi; la clausola sarebbe comunque ambigua e tale da doversi interpretare in modo esteso per consentire la più ampia partecipazione, e comunque la sua incerta formulazione avrebbe imposto l'obbligo di soccorso alla stazione appaltante; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 1-bis del codice degli appalti pubblici; ove intesa nel senso voluto dalla stazione appaltante, la clausola sarebbe nulla in applicazione della indicata disposizione, non potendo la mancanza nell'offerta economica del dettaglio delle voci di costo, già distinte per aree/tipologie di servizi, ricondursi alle fattispecie previste in modo tassativo dal richiamato disposto normativo.

Con due successivi atti per motivi aggiunti, la società impugnava la intervenuta comunicazione dell'esclusione, l'aggiudicazione provvisoria e la successiva aggiudicazione definitiva al Consorzio controinteressato deducendo vizi derivati dalla illegittimità della disposta esclusione.

Si costituiva l'ARIT e il controinteressato deducendo l'irricevibilità del ricorso avverso l'esclusione per intervenuta decadenza dall'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza, avendo l'Amministrazione fatto retta applicazione delle disposizioni di bando che prevedevano la detta clausola a pena di esclusione a garanzia della serietà dell'offerta e della sua stessa ammissibilità.

Le parti depositavano memorie illustrative e di replica.

All'esito della pubblica udienza del 23 gennaio 2013, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

## DIRITTO

Va preliminarmente delibata la eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalle difese dell'ARIT e dal Consorzio controinteressato sotto il profilo della mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione di cui la ricorrente era a conoscenza fin dalla seduta di gara del 19 aprile 2012, in cui era presente il sig. Marco De Angelis, espressamente delegato del legale rappresentante della società.

La ricorrente contesta l'assunto rappresentando di non aver avuto formale comunicazione della disposta esclusione ancora alla data di proposizione del ricorso (pertanto tempestivo), non potendo equipararsi a piena conoscenza la mera presenza di un delegato alla seduta di gara ove la esclusione è stata disposta.

L'eccezione sollevata, ad avviso del Collegio, è fondata.

Recente giurisprudenza del Supremo Consesso amministrativo ha in proposito statuito che "se l'impresa assiste, tramite rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in ordine all'esclusione della sua offerta, è in tale seduta che l'impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento ed è dalla data della stessa seduta

che decorre il termine per impugnare il medesimo provvedimento”, a condizione che il rappresentante stesso sia munito di apposito mandato o rivesta una specifica carica sociale, per cui la conoscenza acquisita dal medesimo sia riferibile alla società concorrente (cfr. Cons. di Stato, n.4593/2012; n.6531/2011 e 6084/2011 ).

Ha in proposito argomentato il Consiglio di Stato che, sebbene il termine di impugnazione dell'esclusione decorra normalmente dalla ricezione della comunicazione di cui al d.lgv. 163/2006, nel caso in cui il soggetto avente interesse ne abbia già avuto piena conoscenza, il dies a quo per il computo dei termini debba farsi risalire a detto momento, a nulla rilevando l'assenza della comunicazione. La decorrenza del termine decadenziale di impugnazione si verifica, ben vero, a condizione che la detta esclusione sia definitiva, che la conoscenza dell'atto da parte del delegato presente, per i poteri conferiti a quest'ultimo, possa inequivocabilmente ricondursi al concorrente e che siano chiaramente esplicitati i motivi a fondamento dell'esclusione.

Ritiene il Collegio che le predette condizioni ricorrano tutte nel caso di specie. Dal verbale del 19 aprile 2012 (cfr. produzione documentale di parte controinteressata, sub 4) si evince che la Commissione, in sede di esame delle offerte economiche, ha rilevato “che l'offerta economica non è stata redatta in conformità a quanto disposto nell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto e nel paragrafo 9 della relazione tecnico progettuale. Nello specifico, l'offerta succitata riporta una tabella relativa ai costi suddivisa per aree senza alcun dettaglio economico, a differenza di quanto esplicitamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto all'art. 10 con riferimento al contenuto della busta C che riporta testualmente (.....) ed alla relazione tecnico progettuale con riferimento al par. 9, “I costi” – 9.2. “Il quadro di costo analitico” che riporta testualmente (..). Preso atto di quanto sopra, la Commissione sospende i lavori (per circa 30 minuti) per approfondimenti relativi alla non conformità riscontrata, con particolare riferimento ad analoghi precedenti. Alla ripresa della seduta, anche sulla scorta delle risultanze dei succitati approfondimenti, la commissione provvede a dichiarare l'esclusione dalla gara della Ditta Ecoh Media s.r.l. Il sig. Marco De Angelis fa presente alla Commissione che la Ditta Ecoh Media s.r.l., di cui è rappresentante per delega, si oppone all'esclusione dalla gara affermando che sul Capitolato Speciale d'Appalto non sarebbe specificato cosa si intende per dettaglio delle voci di costo. La commissione prende atto del rilievo sollevato”. Di seguito, la Commissione provvede al calcolo del punteggio da attribuire alle singole offerte economiche presentate dalle società rimaste in gara, evidenzia una sospetta anomalia in un'offerta e chiude la seduta.

E' indubbio, da quanto si evince dal verbale surriportato, che, nella seduta del 12 aprile 2012, la Commissione ha definitivamente escluso la ricorrente dalla gara con chiara indicazione delle motivazioni a sostegno di tale esclusione.

Il tutto alla presenza del sig. Marco De Angelis, espressamente delegato dal legale rappresentante della società (tale risultante dalla documentazione di cui all'allegato n.6 della produzione di parte controinteressata) ad assistere in data 19 .4.2012 all'apertura della Busta C relativa alla gara d'appalto – procedura aperta per la realizzazione del progetto “sistema integrato per la gestione informatizzata delle procedure in Agricoltura - Sistema Informativo Agricolo” (cfr. all. 5 in produzione di parte contro interessata); non può dunque revocarsi in dubbio che la conoscenza dell'intervenuta esclusione fosse riferibile alla società, tenuto conto della delega espressa.

Neppure è dubbio che il detto delegato possa aver equivocato sulla valenza del provvedimento, avendolo, in quella sede stessa, puntualmente contestato.

La definitività del provvedimento, infine, è desumibile dallo stesso documentato prosieguo delle operazioni di gara con l'esame delle offerte limitatamente alle imprese rimaste in gara (cfr. verbale cit.).

La società avrebbe dunque dovuto impugnare l'esclusione nel termine decadenziale di trenta giorni dalla intervenuta piena conoscenza della stessa (individuabile nella suddetta data dal 19 aprile 2012), nel mentre la notifica del ricorso, intervenuta solo in data 5 giugno 2012, rende l'impugnazione insanabilmente tardiva con

conseguente irricevibilità del ricorso avverso l'esclusione.

Per converso, il consolidamento della disposta esclusione (per mancata tempestiva impugnazione) comporta l'improcedibilità dei motivi aggiunti avverso l'aggiudicazione al controinteressato, non avendovi la ricorrente interesse come sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.4/2011.

Quanto sopra ritenuto, esime il Collegio dalla disamina delle ulteriori questioni sollevate (di inammissibilità del ricorso, per mancata dimostrazione della possibilità di subentro, e di merito).

Il ricorso, dunque, va dichiarato in parte irricevibile e in parte improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui proposti motivi aggiunti, li dichiara in parte irricevibili e in parte improcedibili nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 5.000, 00 (cinquemila), da rifondersi in favore dell'Amministrazione resistente e della controinteressata, ciascuna per la metà.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)